



GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE

Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 25 Marzo 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale

Interrogazione al Sindaco ed agli Assessori competenti

Oggetto: AT-L Via Canzio - Via Marche

Tipo di risposta richiesta: Scritta

PREMESSO CHE

1. Il 02-07-2020 la Giunta Comunale con delibera n. 111 ha approvato la **PROPOSTA PRELIMINARE DI PIANO ATTUATIVO NELL'AMBITO AT-L "VIA CANZIO - VIA MARCHE" - PROPONENTI AMCOM S.R.L. E PARROCCHIA DI S. PIETRO MARTIRE.**
2. Il piano attuativo dell'Ambito di Trasformazione L - Via Canzio - Via Marche, previsto nel PGT, che è costituito da 2 lotti :
Lotta A - Via Canzio è l'oratorio della parrocchia S. Pietro Martire con le sue attrezzature sportive.
Lotto B - Via Marche è costituito da fabbricati industriali dismessi di proprietà della società AMCOM Srl.
3. Il 13-07-2020 il sottoscritto chiedeva l'accesso agli atti della delibera con il relativo progetto preliminare dal quale risulta che sull'area di Via Canzio si prevede la realizzazione di tre edifici residenziali di 6 piani fuori terra oltre al piano pilotis e un piano interrato per autorimesse e cantine per 6.100 mq di SLP.
4. Sull'area di Via Marche è previsto il nuovo oratorio con una superficie di circa 4.020 mq di SLP dove è prevista la costruzione di un edificio polifunzionale ad un piano di circa 535 mq, di un campo di calcio e un campo polivalente.

CONSIDERATO CHE

Dalla recente sentenza del TAR Lombardia N. 02491/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02605/2014 REG.RIC. del 14-12-2020 sulla controversia tra Legambiente e Comune di Cinisello Balsamo si evince chiaramente che il limite di inedificabilità privata è di 200 m dal perimetro del cimitero vedi pagina 61 della sentenza:



GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE

Comune di Cinisello Balsamo

“il limite dell’inedificabilità privata...è legislativamente fissato in ogni caso entro il limite di 200 metri da calcolarsi dal perimetro dell’impianto cimiteriale” (T.A.R. per l’Abruzzo, 14 ottobre 2008, n. 1441), anche l’edificazione residenziale privata soggiace al vincolo generale previsto dal comma 1 dell’art. 338 con la conseguenza che la deroga non è più invocabile per l’edificazione privata”.

Vedi pagina 63 della sentenza:

“la giurisprudenza formatasi prima delle modifiche apportate al testo di legge dall’art. 28 della L. 166/2002 sia costante nel ritenere che, all’interno delle c.d. zone di rispetto, sia preclusa la possibilità di realizzare ogni tipo di attività edilizia costruttiva, fermo restando i soli corpi di fabbrica già esistenti all’interno di detta fascia”.

“disciplinata direttamente dalla legge e non suscettibile, pertanto, di deroghe, da parte di altra disposizione normativa se non di pari o superiore rango ed in base alle seguenti considerazioni” (T.A.R. per la Campania - sede di Napoli, Sez. IV, 14 novembre 2014, n. 5942).

Con le modifiche normative del 2002 si fissa, comunque, in 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale il limite per l’edificabilità privata”

CONSIDERATO INFINE

Che nella risposta verbale data dell’assessore Zonca nel Consiglio Comunale del 28-1-2021 non si è risposto a nessuna delle domande poste nell’interrogazione N. 5 del 24-01-2021

SI RICHIEDE AL SINDACO ED ALLA GIUNTA

- A) A quale punto è l’istruttoria del progetto preliminare per l’AT-L Via Canzio - Via Marche.



GRUPPO CONSILIARE - MOVIMENTO 5 STELLE

Comune di Cinisello Balsamo

- B) Se l'istruttoria tiene conto del pronunciamento del TAR sopra riportato circa i vincoli di inedificabilità privata entro i 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale.
- C) Se è volontà dell'amministrazione comunale di revocare in autotutela la delibera di G.C. n. 111 relativa all'AT-L Via Canzio - Via Marche alla luce del pronunciamento del TAR e della giurisprudenza in esso contenuta.

Il Consigliere del Movimento 5 Stelle

Luigi Andrea Vavassori